

Pubblicato il 27/03/2023

N.00161\_2023 REG.PROV.CAU.  
N. 00256/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2023, proposto da Selenia Fiammetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale – Commissione d'Esame del “Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, per l'assunzione di 311 Unità di personale a tempo pieno – in persona dell'Assessore *pro tempore*, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, il primo *ope legis* il secondo con patrocinio autorizzato, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Mavaro Martina, Naro Vincenzo, Mazzotta Vincenzo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:***

- del D.D.G. 5109 del 29.11.2022, con cui l'Assessorato regionale della funzione pubblica odierno resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C" posizione economica C1;
- per quanto possa occorrere, del provvedimento, pubblicato in data 6 giugno 2022, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato l'"elenco candidati idonei" relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - CPI/OML";
- dell'esito della prova scritta relativa al suddetto concorso e svoltasi in data 9 maggio 2022, così come "corretto" dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 19 ottobre 2022, nella parte in cui uno dei quesiti somministrati in quella data è stato "sterilizzato" in quanto asseritamente formulato in maniera equivoca;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- del verbale n. 28 della seduta del 19 ottobre 2022, in cui la Commissione ha disposto la "sterilizzazione" di un quesito presente nel test somministrato nella sessione d'esame pomeridiana del 09.05.2022;
- dei verbali n. 29 del 26 ottobre 2022, n. 33 del 16 novembre 2022, n. 34 del 23 novembre 2022, e di tutti i verbali relativi alle sedute in cui la Commissione ha effettuato la valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di interesse, del DDG 5040 del 23.12.2021, con cui l'amministrazione odierna resistente ha approvato un "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia".
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- questo Tribunale ha già ribadito (T.A.R. Sicilia, Sez. II, 12 aprile 2022, n. 1286) ha ribadito come l'INI-PEC (l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005) non possa utilizzarsi al fine di procedere alla notifica del ricorso tramite indirizzo di posta elettronica del soggetto individuato come controinteressato qualora abbia ad oggetto (come nel caso che ci occupa) una procedura concorsuale che rende irrilevante l'eventuale qualifica personale della parte controinteressata in virtù della quale la stessa sia iscritta ad un particolare ordine o collegio professionale (così Tribunale di Roma, Sez. VI, 26 gennaio 2019, ord.)

- pertanto, la notifica del ricorso introduttivo ai soggetti controinteressati – non costituitisi nel presente giudizio e indicati in epigrafe – deve ritenersi nulla poiché effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto da INI-PEC per questioni estranee all'attività professionale svolta;

- ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione portata dalla sentenza della Corte cost. 9 luglio 2022, n. 148, *“Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”*;

- pertanto deve disporsi la rinnovazione della notifica del presente ricorso, nelle forme ordinarie di cui all'art. 137 e ss. c.p.c. nei confronti dei controinteressati

indicati in epigrafe, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, dandone prova nel successivo termine perentorio di giorni sette;

Ritenuto di dovere altresì autorizzare, per gli altri controinteressati, la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incumbente il

termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di assegnare un termine, anch'esso perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari sette (7) giorni decorrenti dalla pubblicazione;

Ritenuto altresì di richiamare l'attenzione del ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c) c.p.a., secondo il quale, se gli incumbenti disposti dal giudice non sono ottemperati nel termine assegnato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto necessario che – entro trenta (30) giorni – dalla comunicazione della presente ordinanza la Commissione d'esame renda documentati chiarimenti sui motivi di ricorso con il deposito di una relazione in modalità telematica esclusivamente tramite la procedura PAT, con produzione all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato – processo amministrativo telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- dispone la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti dei controinteressati, nei sensi indicati in motivazione;
- autorizza la notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- rinvia per le trattazione dell'istanza cautelare alla camera consiglio del 25 maggio 2023, ore di rito.

Spese alla definizione della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**